

Aspettative dell'Eurosistema sui servizi di clearing e settlement delle operazioni di instant payments

Nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative di instant payments in grado di soddisfare l'esigenza di immediata esecuzione di ordini di pagamento con la (quasi) immediata disponibilità dei fondi per il beneficiario. Lo Euro Retail Payment Board (ERPB), organismo di cooperazione coordinato dalla BCE, intravede nello sviluppo dei pagamenti instant una nuova frontiera per l'industria dei pagamenti al dettaglio e intende definire le direttrici di sviluppo del settore secondo le logiche di armonizzazione e integrazione proprie della SEPA.

In tale contesto si inquadra il [documento pubblicato su sito web BCE](#) in cui l'Eurosistema presenta le proprie aspettative nei confronti dell'industria del clearing e settlement a supporto dello sviluppo dei pagamenti instant. In particolare, l'Eurosistema auspica:

- politiche di accesso aperte ed eque nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) e delle infrastrutture; quest'ultime non devono imporre obblighi di partecipazione o registrazione agli utenti di altre infrastrutture;
- interoperabilità - le infrastrutture devono, entro novembre 2016, definire le condizioni per assicurare l'interoperabilità tecnica (da intendersi come uso di standard sviluppati da organismi di standardizzazione europei o internazionali e adozione di regole per l'ordinato ed efficiente clearing e settlement) e l'interoperabilità commerciale (da intendersi come accordi bi o multilaterali tra infrastrutture, con riferimento allo scambio di obblighi reciproci per conto dei propri partecipanti in condizioni di parità concorrenziale);
- misure di mitigazione del rischio - nelle soluzioni di instant payments il PSP del beneficiario deve rendere i fondi immediatamente disponibili; se viene utilizzato un sistema di compensazione netta differita, poiché il PSP del beneficiario assume su di sé un rischio di credito, le infrastrutture devono individuare adeguate misure di mitigazione del rischio (es. pre-funding; costituzione di fondi di garanzia in titoli o contante; sigla di accordi di tipo bilaterale o di ripartizione delle perdite ecc.); qualora più infrastrutture fossero coinvolte in un'operazione instant, le misure di mitigazione del rischio dovrebbero, in linea di principio, essere armonizzate al fine di facilitare l'interoperabilità transfrontaliera.